



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

ACCORDO SUL COMPENSO: ONERI E OBBLIGHI INFORMATIVI.

(Art. 13, comma 5, legge n. 247/12, come mod. dall'art. 1, comma 141, lett. d) della legge n. 124/17)

Roma, 12 ottobre 2017
Scheda Ufficio studi n. 67

INDICE:

- I. Norme applicabili*
- II. Oneri informativi*
- III. Comunicazione in forma scritta della misura prevedibile dei costi e accordo sul compenso*
- IV. Conseguenze della violazione dell'obbligo di comunicazione*
- V. Contenuto della comunicazione e vincolatività della previsione del costo della prestazione*
- VI. Riferimenti normativi*

Allegato I

FAQ

I. NORME APPLICABILI

L'art. 1, comma 141, lett. d), della legge n. 124/2017 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) ha modificato l'art. 13, comma 5 della legge n. 247/2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), introducendo – a partire dal 29 agosto 2017 – l'**obbligo**, per l'avvocato, di “**comunicare in forma scritta** a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”¹. La comunicazione in forma scritta della prevedibile misura dei costi della prestazione a favore del cliente era già prevista dal testo originario della legge, ma subordinatamente ad una richiesta in tal senso.

II. ONERI INFORMATIVI

La previsione dell'obbligo di rendere noto al cliente il costo della prestazione mira ad assicurare che i rapporti tra l'avvocato ed il proprio assistito siano improntati a fondamentali canoni di **trasparenza**. A tale scopo, l'intero comma 5 dell'art. 13 pone in capo all'avvocato una serie di oneri informativi, che comprendono la comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione, ma non si esauriscono con essa.

Alla luce della lettera del comma 5 dell'art. 13, bisogna infatti distinguere tra due ordini di oneri informativi.

Il primo periodo della suddetta disposizione prevede infatti che l'avvocato renda “noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico”, mentre il secondo periodo impone l'obbligo di comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione, “distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.

Tanto il primo quanto il secondo ordine di oneri sono dettati in ossequio ad elementari esigenze di trasparenza e buona fede, nonché in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza, alla natura fiduciaria del rapporto (artt. 9, 11 e 12 del Codice deontologico), e agli specifici doveri di informazione previsti dall'art. 27 del medesimo Codice.

Al primo ordine di oneri, l'avvocato potrà adempiere anche oralmente, mentre la forma scritta è richiesta unicamente per l'indicazione del presumibile costo della prestazione.

Quanto al **contenuto delle informazioni di cui al primo periodo del comma 5**, una migliore precisazione è contenuta nell'art. 27 del Codice deontologico, che integra la previsione legislativa disponendo che l'avvocato specifichi al cliente le “attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione” (comma 1), ivi compresa la possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (comma 3) e la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (comma 4); che l'avvocato informi la parte assistita “sulla prevedibile durata del processo” (comma 2); che l'avvocato fornisca al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa (comma 5).

Di conseguenza, gli oneri di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 5, L.P., interpretato in armonia con l'art. 27 del Codice deontologico, consistono nella prefigurazione al cliente delle attività che l'avvocato dovrà espletare nella cura dei suoi interessi, specificando – per quanto possibile e compatibilmente con le

¹ L'originario testo di tale disposizione stabiliva che “*il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento de conferimento alla conclusione dell'incarico: a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale*”.

caratteristiche di una prestazione che può essere mediata dall'intervento di terzi – le vicende logicamente ipotizzabili della controversia, sia in ambito stragiudiziale (ad esempio, nel caso di successo o insuccesso delle procedure di mediazione e/o negoziazione assistita), sia in ambito giudiziale (ad esempio, con riguardo ai gradi di giudizio, alle vicende processuali ipotizzabili).

E' opportuno che già in questa prima fase venga rappresentata la possibilità che, attesa la natura della prestazione oggetto di incarico, costi e/o compensi subiscano delle variazioni in aumento qualora la prestazione dovesse richiedere attività ulteriori e/o più complesse (in relazione a sviluppi non espressamente previsti) e che venga precisato che del realizzarsi di tale eventualità verrebbe dato tempestivo avviso per ogni necessaria intesa, fermo che il mancato consenso sulle ulteriori attività e sulla conseguente modifica del costo complessivo della prestazione potrebbe comportare effetti negativi sulla prosecuzione della pratica e/o sul giudizio.

III. COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA DELLA MISURA PREVEDIBILE DEI COSTI E ACCORDO SUL COMPENSO

La lettera della norma dispone che la comunicazione debba essere effettuata in forma scritta "a colui che conferisce l'incarico", e ciò comporta che essa intervenga dopo l'accettazione dell'incarico.

L'accettazione dell'incarico e la comunicazione scritta del presumibile costo della prestazione possono anche essere contestuali.

Le parti possono altresì stipulare in forma scritta l'intero assetto del contratto di patrocinio, ivi inserendo quindi anche l'indicazione del prevedibile costo delle prestazioni; in tale caso è da ritenere che l'adempimento dell'obbligo di comunicazione resti assorbito dal perfezionamento del contratto d'opera professionale a seguito di proposta e accettazione.

Resta fermo che il compenso dell'avvocato può essere determinato secondo le previsioni di cui all'art. 13, comma 3, L.P.

Restano di fatto escluse dall'operatività dell'obbligo tutte quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell'immediato e che ivi si esauriscono, quali ad esempio la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l'interrogatorio in carcere di persona arrestata, il procedimento per direttissima, costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza, e tutte le altre fattispecie nelle quali non è oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa, come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc.

IV. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione in forma scritta, o comunque la mancanza dell'accordo sul compenso, comporterà l'applicazione del comma 6 del medesimo art. 13 e dunque, segnatamente, il ricorso ai parametri per la determinazione del costo della prestazione: a mente dell'art. 13, comma 6, infatti, i parametri si applicano – tra l'altro – quando "all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta" e "in ogni caso di mancata determinazione consensuale".

In ogni caso, la violazione dell'obbligo di comunicazione "scritta" non risulta idonea a provocare la nullità dell'accordo e la conseguente inefficacia del contratto d'opera professionale. La disposizione in parola, difatti, può essere qualificata in termini di "norma di comportamento dei contraenti" e non già quale "norma di

validità del contratto”²: e, secondo la Suprema Corte di Cassazione, la violazione delle norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto” “non incide sulla genesi dell’atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità”³.

V. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE E VINCOLATIVITA’ DELLA PREVISIONE DEL COSTO DELLA PRESTAZIONE

Le voci di costo dovranno essere indicate, a garanzia della trasparenza e corretta informazione, distinguendo tra oneri (ad esempio, contributo unificato), spese (ad esempio, per notifiche, copie o trasferte, così come quelle forfettarie) e compenso per l’avvocato, determinato secondo i criteri di cui all’art. 13, comma 3 L.P., individuando – se consentito dalle concrete caratteristiche dell’incarico – le principali fasi del procedimento giudiziale o dell’attività stragiudiziale.

D’altro canto, le peculiari caratteristiche che può assumere la prestazione professionale dell’avvocato – si pensi, su tutte, alla difesa in giudizio – espongono il compenso pattuito a possibili oscillazioni, che possono essere determinate – ad esempio – da impreviste evoluzioni della vicenda processuale.

Dovrà quindi darsi primariamente atto della circostanza che la teorica prevedibilità è necessariamente condizionata dal fatto che la prestazione dell’avvocato è del tutto mediata e risente di variabili indipendenti dalla sua volontà: ciò perché la peculiarità e la non prevedibilità della mole e del tipo di attività derivano dal fatto che essa deve adattarsi a contesti, anche processuali, spesso non ipotizzabili nei loro sviluppi che possono frequentemente essere forieri di ulteriori oneri (ad esempio cautelare in corso di causa, interventi di terzi). Una previsione con carattere di certezza non è possibile in un contratto d’opera intellettuale che deve svolgersi nel contesto di una lite giudiziale o di una trattativa stragiudiziale.

Pertanto – fermo restando che la comunicazione del prevedibile costo della prestazione, quantomeno con riferimento ai compensi professionali, vincola il professionista secondo criteri di buona fede e correttezza – l’avvocato dovrà, a garanzia della **trasparenza della comunicazione** nei rapporti con il cliente, inserire, in sede di comunicazione in forma scritta della prevedibile misura del costo della prestazione, opportune **clausole** che, richiamando quanto rappresentato e precisato in conformità alle indicazioni di cui all’ultimo periodo del precedente paragrafo II, ribadiscano la possibilità di variazioni in aumento dell’ammontare del compenso e delle spese necessarie per l’utile espletamento della pratica, fatti salvi l’informazione tempestiva al cliente e il suo consenso (con l’avvertimento che la mancanza del consenso stesso potrà avere effetti negativi sul giudizio).

La clausola in questione potrebbe ad esempio avere il seguente contenuto:

“Come già rappresentato all’atto di rendere noto il livello della complessità dell’incarico e dell’indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/ compensi potranno

2 In questo senso è chiara la giurisprudenza di legittimità che, anche a Sezioni unite, ha statuito nel senso che “la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto”, escludendo che “l’illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative prenegoziali ovvero nella fase dell’esecuzione del contratto stesso possa esser causa di nullità, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali siffatta condotta contrasti, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista” (così Cass., SS. UU., 19.12.2007, n. 26724, par. 1.5, con riguardo a fattispecie di violazione di obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario, previsti da norme imperative).

3 Ivi, par. 1.6; nello stesso senso, Cass., sez. II, 24.11.2015, n. 23914.

subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.

VI. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 13 c. 5 Legge 247/12 come modificato dalla legge n. 124/2017

[...]

“Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.

[...]

Allegato I - FAQ

1. Quando va effettuata la comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione?

L'art. 13, comma 5, della legge professionale dispone che la comunicazione in forma scritta della prevedibile misura dei costi della prestazione debba essere effettuata a "colui che conferisce l'incarico". Ciò comporta che essa intervenga dopo l'accettazione dell'incarico.

2. La comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione e l'accordo sul compenso possono essere contestuali?

Si.

3. La inosservanza dell'obbligo di comunicazione comporta nullità del contratto d'opera professionale?

No. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione – in assenza di accordo sul compenso – potrà produrre gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 13 e dunque il ricorso ai parametri per la determinazione del costo della prestazione.

4. L'inosservanza di tale obbligo ha altre conseguenze?

Si. Potrebbe rilevare sul piano disciplinare.

5. La comunicazione scritta è sempre obbligatoria?

No. L'obbligatorietà soffre deroghe nei casi di tutte quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell'immediato e che ivi si esauriscono, quali ad esempio la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l'interrogatorio in carcere di persona arrestata, il procedimento per direttissima, costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza e tutte le altre fattispecie nelle quali non è oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa, come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc.

6. Quali sono le indicazioni che è necessario fornire?

Dovranno essere indicate, a garanzia della trasparenza e corretta informazione, le voci di costo, distinguendo tra oneri (ad esempio, contributo unificato), spese (ad esempio, per notifiche, copie o trasferte, così come quelle forfettarie) e compenso per l'avvocato, determinato secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 3 L.P., individuando – se consentito dalle concrete caratteristiche dell'incarico – le principali fasi del procedimento giudiziale o dell'attività stragiudiziale.